

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FISICA – Approvato 14.12.09

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. In conformità alla normativa vigente il presente regolamento riguarda le attribuzioni, la gestione e il funzionamento del Dipartimento di Fisica.

ART. 2 - ATTRIBUZIONI E FUNZIONI DEL DIPARTIMENTO DI FISICA

1. Il Dipartimento di Fisica promuove e coordina le attività di ricerca e formazione in Fisica ed in aree contigue di interesse fisico, nel rispetto dell'autonomia dei singoli ad esso afferenti. A tale scopo predispone le idonee strutture.
2. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, di gestione ed amministrativa e dispone di personale tecnico ed amministrativo.
3. Il Dipartimento svolge l'attività di ricerca, formazione e consulenza nelle aree di propria competenza, anche in convenzione con strutture universitarie italiane od estere e con Istituzioni ed Enti pubblici e privati, avvalendosi all'uopo anche di attrezzature e servizi logistici extra-universitari.
4. Il Dipartimento concorre all'organizzazione dell'attività didattica dei corsi di studio di pertinenza e di Scuole di dottorato, utilizzando le risorse ad esso assegnate a tale scopo dall'Ateneo; assicura il funzionamento dei laboratori didattici con proprio personale tecnico, coordina l'utilizzazione delle strutture e dei servizi didattici da parte degli studenti e fornisce supporto a laureandi e dottorandi per lo svolgimento delle tesi.
5. Il Dipartimento dà parere in ordine alle chiamate dei professori e al conferimento delle supplenze e sull'istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline di insegnamento, limitatamente alle discipline di propria pertinenza. Formula proposte relative ai piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo.

ART. 3 - ORGANI DEL DIPARTIMENTO

1. Sono organi del Dipartimento: il Direttore, la Giunta ed il Consiglio di Dipartimento.

ART. 4 - AFFERENZE AL DIPARTIMENTO E DISCIPLINE DI PERTINENZA DEL DIPARTIMENTO

1. Al Dipartimento di Fisica afferiscono, di norma, i professori, i ricercatori, gli assegnisti di ricerca ed i dottorandi dei settori di ricerca di cui all'art. 2 del presente Regolamento, nonché il personale amministrativo, tecnico, bibliotecario e ausiliario di supporto alle attività di ricerca ed insegnamento.

2. Ai singoli professori e ricercatori è garantita in ogni caso la possibilità di opzioni fra più Dipartimenti, con le modalità previste dal Regolamento di Ateneo.
3. L'afferenza di professori e ricercatori al Dipartimento è stabilita dal Consiglio di Dipartimento tenendo conto del settore scientifico-disciplinare di appartenenza del richiedente e dell'interesse del Dipartimento.
4. L'afferenza di assegnisti e dottorandi è stabilita dal Consiglio di Dipartimento. Tale afferenza è automatica nel caso in cui il responsabile scientifico/supervisore sia un professore o ricercatore afferente al Dipartimento.
5. In aggiunta all'afferenza dei soggetti di cui all'art.4, commi 1 e 4, il Consiglio di Dipartimento può deliberare forme di associazione al Dipartimento stesso di ulteriori soggetti, stabilendone modalità e durata.
6. Tutto il personale afferente al Dipartimento è tenuto a concorrere alle attività istituzionali del Dipartimento medesimo.
7. Ciascun professore o ricercatore del Dipartimento può liberamente collaborare alla ricerca scientifica svolta nell'ambito di altri Dipartimenti od Istituti.
8. Sono discipline di pertinenza del Dipartimento di Fisica quelle dei Settori scientifico-disciplinari di appartenenza dei professori e ricercatori afferenti al Dipartimento stesso.

ART. 5 - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, presiede il Consiglio e ne rende esecutive le deliberazioni; presiede la Giunta, promuove le attività del Dipartimento con la collaborazione della Giunta, vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici; esercita tutte le altre incombenze che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Direttore in particolare:
 - a) in collaborazione con il Segretario Amministrativo e coadiuvato dalla Giunta, predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, da sottoporre al Consiglio per l'approvazione;
 - b) è consegnatario dei beni mobili di cui all'art.113 c.1 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità ed è responsabile del discarico inventariale dei beni mobili.
 - c) predispone gli atti necessari ad individuare i bisogni di risorse;
 - d) promuove le attività del Dipartimento anche in comune con altri Dipartimenti della propria o di altra Università italiana o straniera o con altre istituzioni scientifiche e di ricerca, ed eventualmente promuove e stipula (previa delibera del Consiglio di

Dipartimento) convenzioni e contratti fra il Dipartimento e gli Enti interessati;

3. Il Direttore designa, fra i professori di ruolo del Dipartimento, almeno un Vicedirettore. Il Direttore può delegare compiti specifici ai Vicedirettori, che peraltro suppliscono il Direttore in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o temporaneo impedimento, secondo le priorità di competenza stabilite dal Direttore.
4. Il Direttore del Dipartimento, eletto e nominato come disposto dallo statuto, resta in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. Per un'ulteriore rielezione devono decorrere almeno tre anni dall'ultimo mandato.
5. Il docente di prima fascia più anziano di nomina (Decano), almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Direttore e non prima del novantesimo giorno dalla stessa scadenza, convoca il Consiglio di Dipartimento per il rinnovo della carica. Lo stesso docente provvede alla convocazione nell'ipotesi in cui il Direttore cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, entro 30 giorni dalla data di cessazione.
6. Nel caso il Direttore cessi anzitempo dalla carica, per qualsivoglia ragione, il Vicedirettore più anziano di nomina espleta le funzioni di Direttore, per gli affari correnti, fino alla nomina del nuovo Direttore.

ART. 6 – GIUNTA DEL DIPARTIMENTO

1. La Giunta del Dipartimento è composta dal Direttore (che la presiede), dal Segretario Amministrativo o suo sostituto e da un numero di membri pari al 10% (arrotondato per eccesso) del totale di professori e ricercatori, con un massimo di sei membri. Ciascun vicedirettore, se non membro di giunta, ha facoltà di partecipare alle riunioni della stessa, senza diritto di voto, a meno che non sostituisca il direttore.
2. L'elezione dei componenti della Giunta è indetta dal Direttore ed avviene con modalità stabilite dal Consiglio. L'elettorato attivo spetta al Consiglio, quello passivo a professori e ricercatori. La Giunta deve comprendere almeno un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia, ed un ricercatore. L'elezione deve ritenersi valida se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di nomina e in caso di ulteriore parità il più anziano di età. I membri decadono allo scadere del mandato del Direttore.
3. La nomina dei componenti elettivi della Giunta è disposta dal Direttore.
4. La Giunta dura in carica tre anni ed il rinnovo è contemporaneo per tutte le componenti. Le elezioni avvengono di norma nel mese di ottobre. I membri eletti decadono dopo tre assenze ingiustificate. Per la nomina dei membri cessati a qualunque titolo, si procede a nuove elezioni entro 4 settimane dalla cessazione. Non si provvede alla sostituzione dei membri decaduti negli ultimi sei mesi di un mandato del Direttore.

5. Alla Giunta competono le seguenti attribuzioni:
 - a) collabora con il Direttore del Dipartimento nelle funzioni di cui al precedente art.5;
 - b) esercita le funzioni ad essa delegate dal Consiglio di Dipartimento.
6. Possono essere invitati a riunioni della Giunta, su richiesta del Direttore e su parere della Giunta, limitatamente a specifici argomenti all'ordine del giorno, persone di cui si ritenga utile il contributo.
7. La Giunta è convocata dal Direttore o, su richiesta motivata, da almeno un terzo dei suoi membri, almeno due volte l'anno, in corrispondenza con la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. La convocazione deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della seduta. In caso di urgenza, debitamente motivata, si possono ridurre tali tempi di convocazione. Il verbale delle sedute di giunta è reso accessibile ai membri del Consiglio di Dipartimento, di norma con largo anticipo sulle sedute del Consiglio.

ART. 7 - CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio è l'organo deliberante sulle attività del Dipartimento e definisce le linee generali della ricerca svolta nel Dipartimento, ferma restando, in merito, la libertà dei singoli ricercatori.
2. Del Consiglio di Dipartimento fanno parte i professori di ruolo, i ricercatori afferenti al Dipartimento, il Segretario Amministrativo, le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli iscritti ai corsi di dottorato, dei titolari degli assegni di ricerca e degli studenti iscritti ai corsi di studio. Le rappresentanze concorrono al numero legale solo se presenti. Può partecipare al Consiglio il personale associato al Dipartimento, di cui all'art. 4, comma 5, senza diritto di voto.
3. Il numero dei componenti di ogni rappresentanza è definito come segue:
 - a) personale tecnico-amministrativo: 30% del personale docente;
 - b) iscritti ai Corsi di Dottorato afferenti al Dipartimento: due;
 - c) titolari di borse post-dottorato ed assegnisiti di ricerca afferenti al Dipartimento: tre;
 - d) iscritti ai Corsi di laurea Magistrale di pertinenza del Dipartimento: due;
4. Le elezioni dei rappresentanti di cui alle lettere a), b), c) e d) avviene in ambito delle singole componenti.
5. La durata in carica delle rappresentanze di cui al punto a) è di tre anni, per quelle di cui ai punti b), c) e d) è di un anno. In caso di cessazione a qualunque titolo di un rappresentante subentra il primo dei non eletti e resta in carica alla scadenza prevista per il mandato originale
6. Per tutte le rappresentanze, le elezioni, indette dal Direttore del Dipartimento, si svolgono di norma nel mese di ottobre e gli eletti entreranno in carica il 1 novembre successivo.

7. Il Consiglio esercita in particolare le seguenti funzioni:
 - a) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per tutte le sue attività e per l'impiego coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
 - b) approva le richieste di assegnazione del personale tecnico-amministrativo;
 - c) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti dal Direttore e dal Segretario Amministrativo;
 - d) approva il programma di conferenze, convegni, seminari ed altre iniziative collegate alla ricerca organizzati dal Dipartimento;
 - e) approva l'attività scientifica svolta da ciascun ricercatore ogni triennio;
 - f) su richiesta delle Facoltà, dà parere in ordine alle chiamate dei professori e al conferimento delle supplenze e sulla istituzione, la soppressione o la modifica delle discipline di insegnamento, limitatamente alle discipline di propria pertinenza;
 - g) esprime parere sulla congruità scientifica delle richieste di afferenza al Dipartimento, presentate da docenti e ricercatori, secondo i criteri di cui all'art. 4.3;
 - h) dà pareri in ordine alla stipula dei contratti con professori e tecnici, nonché propone convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra-universitari;
 - i) delibera in merito all'eventuale costituzione di Sezioni (a norma del successivo art.8), quali articolazioni dell'attività complessiva del Dipartimento;
 - j) approva il Regolamento del Dipartimento ed ogni sua eventuale modifica;
 - k) delibera in merito alla stipula, a carico del Dipartimento stesso, dei contratti di assicurazione per responsabilità civile dei pubblici impiegati, a favore di figure istituzionali del Dipartimento, quali ad esempio Direttore e Segretario amministrativo;
 - l) delibera su ogni altra questione di sua spettanza, per norma o statuto;
 - m) può delegare alcune proprie attribuzioni al Direttore o alla Giunta di Dipartimento.
8. Per i pareri di cui ai punti e), f), g) partecipano alle adunanze del Consiglio solo gli appartenenti alle fasce interessate o superiori.
9. Decadono dal mandato i componenti delle rappresentanze che non partecipino senza giustificazione per più di tre volte consecutive, ovvero risultino assenti alla maggioranza delle sedute annuali.
10. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce obbligatoriamente in seduta ordinaria due volte all'anno, entro il 31 marzo ed entro il 15 dicembre, per assolvere i compiti previsti dalle normative e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del Direttore o su motivata richiesta di tre membri della Giunta o di un quarto dei componenti il Consiglio.
11. La convocazione della seduta del Consiglio, contenente l'ordine del giorno, è diramata a tutti i componenti, almeno sette giorni prima della riunione. I giorni di preavviso possono ridursi in caso di convocazione d'urgenza.

12. Le riunioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto, dedotti gli assenti giustificati. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
13. Su argomenti determinati il Consiglio di Dipartimento può chiedere di ascoltare il parere di persone che non ne fanno parte.
14. In caso di motivi di urgenza e salvo ratifica da parte del Consiglio nella prima seduta successiva, il Direttore può assumere decisioni che sono, di norma, di competenza del Consiglio, dopo averne data tempestiva comunicazione alla Giunta.
15. Delle adunanze del Consiglio viene redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Copia di tale verbale, di norma approvato nella seduta successiva, viene inviato agli organi dell'Ateneo competenti. Per particolari casi è prevista la redazione e l'approvazione seduta stante. L'originale del verbale resta a disposizione presso la Segreteria amministrativa.
16. Nessun componente del Consiglio può prendere parte al voto su questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.

ART. 8 – SEZIONI

1. Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni. Le eventuali Sezioni sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento e non possono avere in alcun caso autonomia amministrativo-contabile né organi di governo propri.

ART. 9 - IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

1. Il Segretario Amministrativo esercita tutte le attività previste dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti; in particolare:
 - a) predispose tecnicamente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché la situazione patrimoniale;
 - b) coordina le attività amministrativo-contabili assumendo la responsabilità, in solido con il Direttore, dei conseguenti atti;
 - c) collabora con il Direttore per tutte le attività volte al miglior funzionamento della Struttura;
 - d) è responsabile della Segreteria amministrativa del Dipartimento e, in attuazione delle direttive degli organi di Dipartimento, coordina l'attività del personale ad essa addetto.
2. Il Segretario amministrativo fa parte della Giunta e del Consiglio ed inoltre ha di norma funzioni di segretario verbalizzante; in tale veste può rimanere in aula anche nelle sedute consiliari a composizione ristretta, senza diritto di voto. Il Direttore ed il Segretario Amministrativo, per giustificati motivi e di comune accordo, possono attribuire ad altro membro le funzioni di segretario verbalizzante.

3. In accordo con il Direttore, il Segretario amministrativo individua il proprio sostituto tra il personale dell'area amministrativo-contabile, limitatamente agli atti indifferibili ed urgenti e nei limiti previsti dalla legge, nei casi di sua assenza o temporaneo impedimento.

ART. 10 - FONDI DEL DIPARTIMENTO E LORO GESTIONE

1. Le entrate del Dipartimento e la loro gestione sono disciplinate dalle norme di legge e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

ART. 11 - NORME FINALI

1. Il presente Regolamento del Dipartimento di Fisica è redatto a norma del vigente Statuto dell'Università di Trieste .
2. In caso di difformità con le disposizioni contenute nel presente Regolamento prevale lo Statuto dell'Università.
3. Eventuali modifiche possono essere proposte dal Direttore o da almeno un terzo dei componenti il Consiglio.
4. Il presente Regolamento può essere modificato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento.

5.